



Ottobre 2025

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Patente a Crediti: le Novità della Nota INL del 15 Luglio 2025
- Il Tax Control Framework opzionale con le disposizioni attuative del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto ministeriale 9 luglio 2025)
- Legalizzazione aziendale: dalle misure ablativo alla compliance integrata

► Anticorruzione

- Donazioni alla Pubblica Amministrazione: obblighi, limiti e cautele secondo ANAC
- Gara illegittima: artificioso accorpamento dei lotti

► Privacy

- Pseudonimizzazione e anonimizzazione: la Corte di Giustizia chiarisce i confini applicativi.
- Trasferimenti di dati UE-USA: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma la validità del Data Privacy Framework per i trasferimenti verso gli Stati Uniti

► Giurisprudenza

- Profitto "dinamico" e sanzioni interdittive: la Cassazione richiede una motivazione rafforzata (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 12/02/2025) 23/06/2025, n. 23329)
- Il distacco fittizio non libera dai doveri di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 01/07/2025) 21/07/2025, n. 26615)
- Delega di funzioni e responsabilità dell'organo apicale: la Cassazione ribadisce i limiti dell'effetto liberatorio (Cassazione Penale, Sez. IV, 14 luglio 2025 (ud. 11 aprile 2025), n. 25729)
- D.Lgs. 231 e Reati Ambientali: per i giudici l'interesse - vantaggio consiste nel risparmio dei costi (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2025) 28/07/2025, n. 27669)





Patente a Crediti: le Novità della Nota INL del 15 Luglio 2025

In data 15 luglio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ufficialmente pubblicato la Nota n. 288, che fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi legati alla patente a punti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente, introdotta dal Decreto Ministeriale n. 132/2024, prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, ma può essere incrementata fino a 100 crediti attraverso il soddisfacimento di specifici requisiti.

1. Criteri per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi

La nota INL dettaglia i criteri per ottenere crediti supplementari, tra cui:

- Anzianità di iscrizione alla CCIAA: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione;
- Certificazione SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) conforme alla norma UNI EN ISO 45001;
- Adozione del MOG-SLL (Modello di Organizzazione e Gestione), asseverato da un Organismo Paritetico e valutato secondo la norma UNI 11751-1, che definisce le modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civili;
- Certificazione SOA di classifica I e II;
- Consulenza e monitoraggio sulla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili da parte di organismi paritetici con esito positivo.

2. Rettifiche dei requisiti ulteriori

Il legale rappresentante o titolare può rettificare i requisiti errati inseriti nel portale prima che il sistema aggiorni automaticamente il punteggio (di norma avviene tra le 00:00 e le 03:00).

Dopo tale orario, è necessario richiedere la rettifica a un Ufficio territoriale dell'INL.

3. Sottrazione crediti aggiuntivi

Se, durante un'ispezione dell'INL, si accerta che l'impresa ha dichiarato requisiti aggiuntivi non effettivamente posseduti, il personale ispettivo può proporre l'invalidazione del requisito e la conseguente sottrazione del relativo credito dal punteggio della patente.

4. Attestazione e deleghe d'ufficio

La patente a crediti può essere richiesta esclusivamente tramite il Portale dei Servizi, con accesso riservato a chi è in possesso dell'identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS). I soggetti non italiani che ne sono sprovvisti devono rivolgersi ad un Ufficio territoriale INL per attestarsi o delegare un soggetto abilitato munito di identità digitale. Per i cittadini italiani il possesso delle credenziali è obbligatorio.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota del 15 luglio 2025



Il Tax Control Framework opzionale con le disposizioni attuative del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto ministeriale 9 luglio 2025)

In data 17 luglio 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 9 luglio 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le disposizioni attuative dell'art. 7-bis, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, in merito alla disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework), ovvero l'istituto dell'adempimento collaborativo che ha l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra l'amministrazione ed il contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti ed a prevenire ed a risolvere anticipatamente (prima della presentazione delle dichiarazioni) le potenziali controversie fiscali.

Il presente decreto individua le modalità applicative per le imprese che, pur non possedendo i requisiti previsti dall'art. 7, D.lgs. 128/2015 (tra cui quelli riferiti alle soglie del volume d'affari o ricavi), possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (di seguito «TCF Opzionale»). La richiesta di adesione al TCF Opzionale deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, tramite un apposito modello, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la descrizione dell'attività svolta dall'impresa;
- b) la strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione;
- c) la descrizione del TCF Opzionale adottato e le sue modalità di funzionamento;
- d) la mappa dei processi aziendali;
- e) la mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal TCF Opzionale, decorrenti dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- f) la certificazione del sistema TCF Opzionale, redatta conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 4, D.lgs. 128/2015.

La certificazione del sistema TCF Opzionale deve essere rilasciata da parte di professionisti indipendenti, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. Qualora l'impresa dovesse modificare la propria struttura organizzativa in modo tale da richiedere il complessivo aggiornamento del TCF Opzionale, dovrà essere richiesta una nuova certificazione.

Gli effetti del TCF Opzionale decorrono dall'inizio del periodo di imposta in cui si presenta la relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate ed ha una durata di due periodi d'imposta, durante i quali l'esercizio dell'opzione è irrevocabile. Il TCF Opzionale è tacitamente prorogato per i successivi due periodi di imposta e può essere revocato presentando una comunicazione espressa all'Agenzia delle entrate prima della scadenza del precedente periodo d'imposta.

Da ultimo, il regime di cooperazione fiscale rafforzata offre tre tipologie di vantaggi per le imprese:

- canali preferenziali di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, (l'interpello preventivo abbreviato, la cui fattispecie non sarà sottoposta a successivi controlli periodici; la comunicazione via pec dei rischi);
- nei casi previsti, la disapplicazione delle sanzioni amministrative ovvero la loro riduzione del 50%;
- la causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele (ex art. 4, D.lgs. 74/2000) rispetto alle condotte dipendenti dai rischi di natura fiscale relativi ad elementi comunicati tempestivamente e secondo le scadenze previste;
- la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei contribuenti che hanno fatto accesso al regime.

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto ministeriale 9 luglio 2025 (Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2025)



Legalizzazione aziendale: dalle misure ablativa alla compliance integrata

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato il documento “Linee guida in materia di legalizzazione delle aziende sottoposte a misura ablativa o non ablativa” per coadiuvare i professionisti nel delicato compito di legalizzazione dell’impresa attinta da misura ablativa (sequestro e confisca penale o di prevenzione) o non ablativa (amministrazione o controllo giudiziario previsti dagli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 - Codice Antimafia, o CAM).

Il documento funge da manuale operativo orientato al professionista coinvolto nell’attività di Business Rehabilitation e, dopo una puntuale overview normativa, mira ad approfondire le attività di bonifica delle aziende sottoposte a misure patrimoniali e la rilevanza del business risk assessment a garanzia della continuità aziendale.

L’obiettivo della legalizzazione delle imprese attinte dalle suddette misure è quello di sanare la realtà aziendale, conservando in tal modo il core business, l’occupazione e tutelando il contributo sociale offerto dall’impresa al territorio.

A tal fine, tra i vari strumenti a supporto dell’amministratore giudiziario si delinea il ruolo del risk assessment. Nel continuo e sempre più repentino percorso di espansione del sistema normativo che governa l’esercizio dell’attività economica delle imprese, infatti, l’individuazione e la gestione del risk universe (ad esempio, rischi normativi, fiscali, di reporting, ambientali, di sicurezza informatica etc.) a cui si espone la realtà aziendale è frutto di un approccio integrato e multidisciplinare, che coinvolge diverse funzioni aziendali.

In tal senso, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, nella sua applicazione pratica, ha assunto un’importante funzione per la legalizzazione dell’impresa, in quanto rappresenta ormai uno strumento probatorio complessivo, che comprende sistemi di controllo e sistemi di gestione del rischio. A seconda delle circostanze, può manifestare invero la sua funzione originaria di prevenzione o può essere valorizzato per la sua capacità di sanare e rimediare, in una fase successiva alla potenziale commissione dell’illecito (c.d. self cleaning dell’ente). Infatti, tra gli impieghi del Modello 231, viene evidenziato l’utilizzo, sempre più frequente, quale mezzo principale - una volta subita una contestazione di uno dei reati presupposto - per la prova dell’assenza della responsabilità. Da ultimo, si sottolinea il ruolo cruciale dell’Organismo di Vigilanza in termini di monitoraggio dell’effettivo funzionamento del Modello ed efficace rendicontazione.

Ulteriore strumento per la legalizzazione delle imprese, anche in ragione dei recenti provvedimenti (i.e. misure di prevenzione/sequestri preventivi) adottati dalla Procura di Milano, è rappresentato dai controlli sulla catena di valore, con particolare attenzione agli Appaltatori/Subappaltatori, attraverso meccanismi di due diligence, quale strumento preventivo per la gestione dei rischi aziendali (ad esempio, rischio reputazionale o c.d. rischio 231). Peraltro, il controllo delle terze parti si pone in linea con l’approccio adottato dalla CSDDD, che prevede una valutazione preventiva circa l’affidabilità delle controparti tramite percorsi integrati di due diligence (finanziaria, legale, fiscale, ambientale etc.).

In conclusione, il documento sottolinea come l’adozione di un sistema integrato di gestione costituisca una strategia aziendale meritoria in quanto orientata a garantire il prosieguo dell’operatività aziendale e a ridurre la proliferazione di comportamenti illeciti.

Fonte: CNDCEC, "Linee Guida in materia di legalizzazione delle aziende sottoposte a misura ablativa o non ablativa", 5 agosto 2025



Donazioni alla Pubblica Amministrazione: obblighi, limiti e cautele secondo ANAC

Con il parere del 9 luglio 2025 (fasc. n. 2582/2025), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di un museo archeologico, ha chiarito l'applicazione dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), norma che consente agli enti pubblici di ricevere donazioni senza gara, purché siano conformi all'interesse pubblico e prive di finalità economiche o di vantaggio diretto o indiretto per il donante.

Pur sottratta alle procedure ad evidenza pubblica, l'accettazione di una donazione non è mai esente da rischi corruttivi. L'ente deve quindi verificare tre condizioni fondamentali:

1. assenza di un interesse patrimoniale del donante;
2. conformità della donazione all'interesse pubblico;
3. incremento effettivo del patrimonio dell'amministrazione (beneficiario), in modo che la liberalità comporti un reale vantaggio senza generare obblighi o vincoli nascosti.

Solo rispettando questi criteri, la liberalità può rimanere uno strumento a favore della collettività, evitando che si trasformi in mezzo per ottenere visibilità o influenza indebita.

Secondo la Relazione illustrativa al d.lgs. 36/2023, le donazioni - in quanto atti di liberalità - sono sottratte sia agli obblighi di gara sia a quelli di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. Diversamente, i contratti gratuiti restano assoggettati a tali obblighi.

Pur non essendo previsti tali obblighi, per prevenire rischi corruttivi, ANAC suggerisce - all'interno di FAQ - misure quali:

- regolamenti interni sulle donazioni;
- atti convenzionali tra ente e donatore;
- pubblicazione periodica delle donazioni ricevute con anonimizzazione dei dati personali dei donanti;
- pubblicazione di avvisi/inviti con cui l'amministrazione manifesta l'esigenza di acquisire beni o prestazioni da parte del privato (ex art. 8, co. 3 Codice contratti pubblici);
- pubblicazione dell'avviso di ricezione di una proposta di donazione;
- previsione di termini di standstill (ovverosia un termine dilatorio prima della stipula del contratto);
- dichiarazioni formali da parte del donante sulla provenienza lecita delle risorse.

Secondo le indicazioni di ANAC, inoltre, prima di procedere all'accettazione di una donazione, l'ente dovrebbe verificare il rispetto degli elementi essenziali della liberalità (assenza di interesse patrimoniale del donante, conformità all'interesse pubblico, incremento effettivo del patrimonio) e prevedere procedure interne trasparenti per gestire eventuali conflitti di interesse e definire requisiti e misure preventive.

Tali misure trovano fondamento nel principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e si inseriscono nella logica del PIAO, che richiede alle amministrazioni di gestire i rischi anche nelle attività apparentemente meno esposte.

Il parere sottolinea inoltre l'importanza di pubblicare almeno l'oggetto e le caratteristiche della donazione, quale forma di controllo diffuso, evitando di indicare il nominativo del donatore per prevenire indebiti ritorni d'immagine.

Fonte: Parere ANAC Anticorruzione del 9 luglio 2025 - fasc.2582.2025



Gara illegittima: artificioso accorpamento dei lotti

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha analizzato una gara pubblica avviata da un Comune per l'affidamento di lavori edilizi e di efficientamento energetico suddivisa in tre diversi lotti, finanziata anche con fondi del PNRR. La gara, avente ad oggetto una procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori del Piano di Potenziamento dei CPI Regionali di una importante regione del Sud Italia, secondo quanto evidenziato da ANAC con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, presenta delle criticità poiché in contrasto con i principi di accesso al mercato e concorrenza.

In particolare, il disciplinare di gara imponeva alle imprese interessate di partecipare obbligatoriamente a tutti e tre i lotti. Secondo la stazione appaltante, tale scelta sarebbe stata giustificata dal fatto che *“le lavorazioni riguardano lo stesso edificio e nell'esigenza di ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell'opera in ragione della scadenza stringente dettata dalla circostanza che si tratta di un intervento finanziato con i fondi del Pnrr”*.

Per l'Autorità, le giustificazioni rappresentate dalla stazione appaltante non legittimano il mancato rispetto della normativa. Infatti, l'art. 58 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture ed, inoltre, sono tenute a indicare all'interno del bando i criteri qualitativi o quantitativi seguiti per detta suddivisione, essendo vietato espressamente l'accorpamento artificioso. La suddivisione dell'appalto in lotti può subire deroghe in presenza di giustificati motivi (i.e. interessi pubblici che si intendono perseguire con l'affidamento), che vanno tuttavia esplicitati nel bando stesso.

Oltre a quanto sopra esposto, ANAC ha rilevato un disallineamento tra il cronoprogramma dei lavori e la scadenza prevista nel disciplinare, creando confusione sui tempi di esecuzione. Secondo l'Autorità, tale disallineamento può compromettere la presentazione di offerte consapevoli e la buona riuscita dei lavori.

Alla luce di queste irregolarità, ANAC ha deliberato di:

- trasmettere il parere motivato alla stazione appaltante invitandola all'annullamento di tutti gli atti di gara, compreso il bando e il disciplinare;
- raccomandare la rivalutazione della documentazione, in vista della riedizione della procedura di gara;
- concedere un termine di 15 giorni alla stazione appaltante per adeguarsi, precisando che in caso contrario l'Autorità potrà impugnare gli atti;
- richiedere l'invio di tutti gli atti successivi eventualmente adottati.

In conclusione, l'Autorità ha ribadito che l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti attraverso un accorpamento artificioso degli stessi elude il principio di massima partecipazione sancito dalla normativa europea e nazionale.

Fonte: Delibera n. 287, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 23 luglio 2025



Pseudonimizzazione e anonimizzazione: la Corte di Giustizia chiarisce i confini applicativi

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-413/23 P del 4 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla pseudonimizzazione dei dati personali, distinguendola in modo netto dall'anonimizzazione e precisando gli obblighi che gravano sul titolare del trattamento.

La controversia è sorta nell'ambito di una procedura di risoluzione di un istituto bancario spagnolo. Nell'ambito di tale procedura, il *Single Resolution Board* (SRB) ha raccolto osservazioni da azionisti e creditori mediante un portale dedicato. Tali osservazioni sono state successivamente trasmesse, previa sostituzione dei dati identificativi con codici alfanumerici, ad una società di consulenza, incaricata di redigere una specifica valutazione tecnica. Il SRB, pur non comunicando i dati identificativi, conservava la chiave di corrispondenza che permetteva di ricollegare ogni osservazione al singolo interessato. Nell'informativa resa agli utenti non erano tuttavia indicati i destinatari esterni. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD o EDPS), a seguito dei reclami di alcuni interessati, ha rilevato la violazione dell'art. 15, par. 1, lett. d), del regolamento (UE) 2018/1725.

La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla controversia, ha confermato le conclusioni del GEPD e ha stabilito tre principi di diritto:

- **Persistenza della qualificazione di "dato personale"** in presenza di pseudonimizzazione: ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2018/1725, costituisce dato personale qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. La pseudonimizzazione, definita dall'art. 3, par. 6, come trattamento dei dati personali volto a renderli non attribuibili a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, non estingue il carattere personale dei dati qualora il titolare conservi tali informazioni aggiuntive. Solo l'anonimizzazione, intesa come irreversibile impossibilità di collegamento con l'interessato, determina l'uscita dal perimetro applicativo della disciplina.
- **Criterio soggettivo della valutazione dell'identificabilità:** la valutazione della riconducibilità dei dati a un interessato deve avvenire con riferimento al titolare del trattamento al momento della raccolta degli stessi. Non è dirimente che, per il destinatario esterno (nella specie la società di consulenza), i dati risultino non riconducibili a persone fisiche: ciò che rileva è la disponibilità, in capo al SRB, di mezzi giuridici e tecnici idonei a operare la reidentificazione.
- **Obbligo di trasparenza:** il titolare è tenuto a indicare agli interessati, già nella fase di raccolta, i destinatari o le categorie di destinatari dei dati. La pseudonimizzazione non lo esonera da tale obbligo: il trasferimento a soggetti terzi deve essere portato a conoscenza degli interessati in modo chiaro, specifico e tempestivo.

La Corte di Giustizia, quindi, ha introdotto una distinzione funzionale fondamentale: i dati pseudonimizzati non hanno una qualificazione uniforme per tutti i soggetti che li trattano. La loro natura dipende dai mezzi di reidentificazione effettivamente disponibili:

- per il titolare del trattamento, che conserva la chiave o le informazioni aggiuntive necessarie a ricondurre i dati all'interessato, tali dati mantengono la piena qualificazione di dati personali;
- per il destinatario esterno, privo di tali strumenti, i dati pseudonimizzati possono assumere rilevanza pratica simile a quella dei dati anonimi, a condizione che siano adottate e rispettate misure tecniche e organizzative idonee a impedire la reidentificazione.

Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C-413/23 P del 4 settembre 2025.



Trasferimenti di dati UE-USA: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma la validità del Data Privacy Framework per i trasferimenti verso gli Stati Uniti

Il 3 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di un cittadino francese presentato contro la decisione di adeguatezza del Data Privacy Framework («DPF»), il nuovo accordo per il trasferimento dei dati personali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti.

Con questa sentenza (T-553/23), la Corte conferma che, al momento della sua adozione, il DPF garantisce un livello adeguato di protezione dei dati europei trasferiti, offrendo un quadro stabile e giuridicamente valido per le imprese europee.

Uno dei principali rilievi del ricorso riguardava la Data Protection Review Court («DPRC»), istituita negli Stati Uniti per fornire un rimedio giurisdizionale in caso di violazioni della privacy. La Corte ha rilevato che la DPRC opera con garanzie sufficienti di indipendenza e imparzialità: i giudici possono essere rimossi solo per giusta causa, le loro decisioni sono vincolanti per il governo e per le agenzie di intelligence, e non possono subire interferenze indebite; pertanto questo quadro assicura un giusto ricorso per gli interessati.

La contestazione relativa alla raccolta massiva di dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi è stata anch'essa respinta. La Corte ha evidenziato che tali attività sono soggette a controllo giudiziario ex post da parte della DPRC, conforme ai principi stabiliti dalla sentenza Schrems II. Questo sistema di revisione garantisce un livello di protezione dei dati sostanzialmente equivalente agli standard del GDPR.

La conferma del DPF offre certezza giuridica alle aziende europee che trasferiscono dati verso gli Stati Uniti, consentendo loro di operare senza dover adottare ulteriori misure di protezione aggiuntive. Rimangono tuttavia in capo ai titolari europei obblighi fondamentali di trasparenza, minimizzazione dei dati e verifica dei fornitori statunitensi.

La sentenza del 3 settembre 2025, in sintesi, rappresenta un punto di riferimento decisivo per i trasferimenti transatlantici di dati. La Corte ha confermato che il Data Privacy Framework garantisce un livello di protezione dei dati sostanzialmente equivalente agli standard del GDPR, offrendo certezza giuridica per le imprese e strumenti di tutela efficaci per gli interessati. Al contempo, mantiene aperta la possibilità di interventi correttivi da parte della Commissione europea qualora emergessero criticità nella normativa statunitense o nell'applicazione pratica delle garanzie, assicurando così un equilibrio dinamico tra libertà di circolazione dei dati e protezione della privacy.

Fonte: Corte di Giustizia UE, causa C- 553/23



Profitto “dinamico” e sanzioni interdittive: la Cassazione richiede una motivazione rafforzata (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 12/02/2025) 23/06/2025, n. 23329)

Con la sentenza n. 23329 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, affrontando il tema della definizione del “profitto di rilevante entità” quale presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive (di cui all’art. 13 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001).

La vicenda riguarda la responsabilità di una società a responsabilità limitata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter c.p. La responsabilità dell’Ente è stata ricondotta all’indebito ottenimento di contributi agevolati, erogati da Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.A.), a seguito della falsa dichiarazione, resa dal legale rappresentante, circa l’avvenuto completamento dei lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Nei precedenti gradi di giudizio, la Società era stata condannata all’applicazione di una sanzione interdittiva (nel dettaglio, confisca per equivalente), giustificata dalla sussistenza di un profitto illecito ritenuto dai Giudici del Merito di rilevante entità.

L’Ente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza. In particolare, con l’ultimo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità della sanzione interdittiva, lamentando l’assenza di una adeguata motivazione in ordine alla concreta entità del profitto conseguito. La Suprema Corte ha accolto tale censura, annullando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla misura interdittiva.

Nelle sue considerazioni, la Corte si è preliminarmente soffermata sull’articolo 13, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001, ribadendo che lo stesso richiede, oltre alla semplice esistenza di un profitto illecito, una valutazione in ordine alla sua rilevante entità, la quale costituisce parametro selettivo per l’applicazione delle sanzioni interdittive. Tale rilevanza - ha chiarito la Corte - non va intesa esclusivamente in termini quantitativi, ma va valutata anche in rapporto alla struttura, alle dimensioni e alla capacità economica dell’ente, al suo volume di affari, alla posizione sul mercato. Da ciò discende che anche un profitto non elevato in senso oggettivo può assumere rilievo ai fini dell’applicazione della sanzione della confisca se sproporzionatamente significativo rispetto alla realtà aziendale coinvolta.

La Corte ha valorizzato, in questo contesto, il concetto di profitto dinamico, riferibile non soltanto a beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ad ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa. Ne deriva l’obbligo, in capo al giudice di merito, di effettuare una valutazione complessiva dei fatti e degli indicatori economici, formulando una motivazione puntuale sull’incidenza effettiva del profitto.

Alla luce delle considerazioni illustrate, pertanto, la Cassazione ha rilevato un vizio motivazionale: la Corte d’Appello si era limitata a un riferimento generico al carattere “rilevantissimo” del profitto, senza sviluppare alcuna analisi sul piano oggettivo o soggettivo. In assenza di tale motivazione, la sanzione interdittiva risulta illegittimamente applicata.

Fonte: Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 12/02/2025) 23/06/2025, n. 23329



Il distacco fittizio non libera dai doveri di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 01/07/2025) 21/07/2025, n. 26615)

Con la sentenza n. 26615/2025 la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema delle responsabilità penali in materia di infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'uso illecito del distacco e alla ripartizione delle posizioni di garanzia nei cantieri. Il procedimento trae origine dal crollo del solaio della stazione ferroviaria di Pietrarsa avvenuto il 30 settembre 2014, durante lavori di demolizione affidati alla L.L. Costruzioni S.r.l. In particolare, pochi giorni prima dell'inizio dei lavori, tra la L.L. Costruzioni S.r.l. e la cooperativa Edil Raggio di Sole era stato stipulato un accordo, secondo il quale la cooperativa provvedeva a distaccare presso il cantiere n. 3 operai, presenti nel proprio organico, ma in esubero rispetto alle esigenze di manodopera della cooperativa. Tale distacco è stato qualificato dalla Corte di Cassazione come fittizio (in violazione della definizione ex art. 30 D.Lgs. 276/2003) in quanto privo di un effettivo interesse del distaccante e finalizzato unicamente a fornire manodopera in esubero, per di più priva di adeguata formazione e informazione sui rischi. Il giorno dell'infortunio, gli operai, guidati dal capocantiere della cooperativa e sotto la direzione tecnica del Responsabile di cantiere, stavano eseguendo la demolizione del solaio utilizzando martelli pneumatici e picconi. Non erano però state predisposte le necessarie opere provvisorie di sicurezza previste dal progetto e dal POS, che richiedevano circa 400 puntelli telescopici e tavolati in legno. In realtà, in cantiere erano presenti soltanto una ventina di puntelli, peraltro mai installati. Il crollo provocò la morte di un lavoratore e gravi lesioni ad altri due.

La Corte contesta quindi, tra il resto:

- al Datore di Lavoro della cooperativa distaccante di aver distaccato irregolarmente gli operai poi infortunatisi, senza formazione/informazione adeguata, nonché di aver omesso l'individuazione delle figure professionali ex Titolo IV D.Lgs. 81/2008;
- al Datore di Lavoro della società distaccataria l'omissione del controllo sulle funzioni delegate ex art. 16, co. 3 D.Lgs. 81/2008; la violazione della normativa prevenzionistica, non avendo fornito ai lavoratori attrezzature di sicurezza per lavori in quota, quali puntelli e imbracature; l'utilizzo di lavoratori fittiziamente distaccati, privi di formazione e informazione ex artt. 36 e 27 D.Lgs. 81/2008.

I principi fondamentali ribaditi dalla Suprema Corte risultano i seguenti:

1. qualora manchi un effettivo interesse del datore di lavoro distaccante, il distacco deve considerarsi fittizio e gli obblighi in materia di prevenzione non si trasferiscono. Infatti, nel caso di distacco legittimo (art. 30 D.Lgs. 276/2003), il lavoratore viene messo a disposizione di un altro soggetto nell'interesse del distaccante e, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, gli obblighi prevenzionistici vengono traslati sul distaccatario, che diventa il soggetto tenuto a garantire la sicurezza operativa del lavoratore. Diversamente, nel distacco fittizio, mancando l'interesse del distaccante e, quindi, difettando la validità stessa dell'istituto, il trasferimento di responsabilità non si realizza; pertanto, il datore di lavoro formale rimane gravato dei propri obblighi, mentre il soggetto che utilizza di fatto la prestazione risponde a titolo di "datore di lavoro di fatto" (art. 299 D.Lgs. 81/2008);
2. la distinzione tra datore di lavoro effettivo e di fatto riflette il principio di effettività, secondo cui l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale;
3. l'eventuale delega di compiti in materia di sicurezza a soggetti competenti non esonera completamente il datore di lavoro dalla responsabilità. Invero, pur in presenza di una delega efficace, conferita ad un soggetto tecnicamente capace e dotato dei necessari poteri decisionali e di intervento, permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto previsto dalla Legge. La delega, infatti, è uno strumento che permette di organizzare al meglio l'attività di prevenzione e sicurezza, ma non può interferire con le responsabilità derivanti dalle strategie di gestione dell'impresa. Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha ribadito che l'illiceità stessa dei distacchi ha inficiato l'operatività della delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto in ogni caso assolvere l'adeguata informazione dei rischi connessi ai lavori in esecuzione nei confronti del delegato.

Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 01/07/2025) 21/07/2025, n. 26615



Delega di funzioni e responsabilità dell'organo apicale: la Cassazione ribadisce i limiti dell'effetto liberatorio (Cassazione Penale, Sez. IV, 14 luglio 2025 (ud. 11 aprile 2025), n. 25729)

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, si è pronunciata sul tema della responsabilità degli organi apicali nelle organizzazioni imprenditoriali complesse e sui limiti dell'istituto della delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. 81/2008. Il caso riguardava il procedimento penale per la c.d. strage del bus di Avellino (viadotto Acqualonga, 2013), nella quale persero la vita 40 persone. Sul banco degli imputati figuravano, tra gli altri, dirigenti della Motorizzazione civile di Napoli e di Autostrade per l'Italia S.p.A. La difesa di alcuni esponenti apicali aveva sostenuto che l'attribuzione di deleghe operative in materia di manutenzione e controlli sulle barriere di sicurezza fosse idonea ad esonerare il vertice societario da responsabilità penale.

La Cassazione ha tuttavia rigettato tale impostazione, chiarendo che la delega di funzioni non comporta mai il trasferimento della funzione organizzativa generale, che rimane invece in capo all'organo apicale, titolare di una posizione di garanzia originaria. In particolare, la Corte ha ribadito che:

- la delega è valida solo se scritta, specifica, effettiva, conferita a soggetti dotati di adeguata professionalità e con autonomia e pienezza di spesa;
- essa produce un effetto liberatorio esclusivamente quando l'evento lesivo derivi da condotte occasionali rientranti nell'ambito delle funzioni delegate;
- non sono mai delegabili i compiti attinenti ai profili strutturali dell'organizzazione e coinvolgenti le scelte strategiche, tra cui le scelte relative alla frequenza e alle modalità dei controlli sulla sicurezza delle infrastrutture aziendali.

La Corte ha inoltre sottolineato che, anche in presenza di delega, permane in capo al vertice l'obbligo di alta vigilanza e il dovere di intervento sostitutivo in caso di omissioni del delegato. In altri termini, il delegato riveste una posizione di garanzia derivata, circoscritta alle attribuzioni ricevute, senza possibilità di assumere compiti di organizzazione generale. Il principio è coerente con la disciplina civilistica (artt. 2086, 2380-bis e 2381 c.c.), che assegna agli amministratori la responsabilità esclusiva della gestione dell'impresa e l'obbligo di garantire assetti organizzativi adeguati, idonei alla valutazione delle attività del delegato e conformi al D. Lgs. 81/2008, che individua nel datore di lavoro il titolare della responsabilità prevenzionale.

A ciò si aggiunge il ruolo del Collegio sindacale (art. 2403 c.c.), chiamato a vigilare sulla correttezza delle deleghe e a intervenire in caso di conferimenti impropri o eccessivi.

La sentenza ha quindi chiarito che la delega di funzioni resta uno strumento operativo essenziale per l'impresa, ma non solleva mai l'organo apicale dal compito di definire gli assetti organizzativi e vigilare sulla loro attuazione.

Fonte: Cassazione Penale, Sez. IV, 14 luglio 2025 (ud. 11 aprile 2025), n. 25729



D.Lgs. 231 e Reati Ambientali: per i giudici l'interesse - vantaggio consiste nel risparmio dei costi (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2025) 28/07/2025, n. 27669)

Nell'ipotesi di commissione del reato di gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 del D.lgs. 152/2006) il vantaggio che consente l'affermazione della responsabilità dell'ente per l'illecito previsto dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 prescinde dal valore commerciale diretto del materiale indiscriminatamente accumulato e può essere apprezzato, anche quale base di calcolo del profitto conseguito ed equivalente al risparmio di spesa, sulla base del costo dello smaltimento evitato.

Lo stabilisce la sentenza n. 27669 del 28 luglio 2025 della Corte di Cassazione, terza sezione penale, secondo cui sarebbe corretto non tener conto del valore di mercato dei rifiuti - inesistente poiché richiede "costosi trattamenti" - per rifarsi, invece, alla "logica del risparmio illecito". In particolare, all'ente veniva contestato l'illecito di gestione non autorizzata di rifiuti, per aver effettuato un accumulo di rifiuti in una determinata area, trasformata di fatto in un deposito definitivo in considerazione delle quantità di rifiuti (terre e rocce da scavo), e della profondità nel terreno (4,5 mt) del deposito, e per non aver proceduto al ripristino delle aree occupate secondo le prescrizioni contenute nel progetto definitivo.

La difesa ha proposto diversi motivi di ricorso, tutti rigettati da parte della Corte di Cassazione. In particolare, la difesa lamentava l'erroneo calcolo del profitto, inteso come risparmio di spesa, in quanto i giudici non avevano tenuto conto del valore commerciale del materiale. La difesa, infatti, riteneva che il profitto dovesse essere considerato irrisorio, in quanto il valore commerciale dei rifiuti - al netto dei costi necessari per la loro lavorazione - risultava pressoché nullo. La Corte di Cassazione, sul punto, ha confermato le argomentazioni dei giudici dell'appello, che avevano ritenuto che il materiale non avesse valore commerciale diretto, essendo necessari costosi trattamenti per lo smaltimento. Per tale motivo, il profitto è stato valorizzato quale risparmio dei costi per lo smaltimento evitato, ovvero il recupero del fondo stradale e il relativo trasporto.

Inoltre, la difesa lamentava, rispetto al calcolo applicato dai Giudici del Merito, la correttezza dell'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 10%, in quanto non sarebbero stati utilizzati parametri di tipo aziendalistico, non considerando che l'IVA avrebbe potuto essere compensata. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto il calcolo corretto, in quanto stima lorda, senza l'uso di criteri aziendalistici.

La Corte di Cassazione ha quindi confermato il giudizio espresso dai giudici dell'appello, puntualizzando che nei reati ambientali il vantaggio si manifesta spesso come risparmio di spesa (diretto o indiretto) con riflessi immediati anche sulla determinazione del profitto confiscabile, in via diretta, o per equivalente (articolo 19 D.lgs. 231/2001).

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2025) 28/07/2025, n. 27669

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 1° ottobre 2025.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2025 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e
altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

